

R.G. n. 1257/2023



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Composta dai Magistrati

Dott. Marco Rossi	Presidente
Dott.ssa Angela Giunta	Consigliere rel.
Dott. Andrea Giovanni Melani	Consigliere

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. r.g. 1257/2023 promossa da

Parte_1 (c.f. *C.F._1*), elettivamente domiciliata in Biella via Gramsci 25 presso lo studio dell'Avvocato Clelio Grosso (PEC *Email_1*), che la rappresenta e difende come da procura in atti;

APPELLANTE

contro

Controparte_1

[...] (C.F. *P.IVA_1*) in persona della Liquidatrice legale rappresentante *pro tempore* Dott.ssa *Controparte_2*, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo BASSO domiciliato in Biella via Gramsci 12, come da procura in atti;

APPELLATO

CONCLUSIONI

Per parte appellante (come da foglio di pc del 26.01.26):

“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,

nel merito,

riformare integralmente la sentenza n. 299/2023, pronunciata dal Tribunale di Biella il 06.09.2023 nel giudizio R.G. n. 588/2022, notificata il 20.09.2023, accogliendo le conclusioni già dalla originaria attrice proposte con la prima memoria ex art. 183 comma 6 cpc del 15.11.2022 depositata il 17.11.2022, che qui di seguito si riportato

“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per tutti i motivi sopra esposti

PRELIMINARMENTE

- revocare la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su prove scritte;

NEL MERITO:

- dichiarare per tutti i motivi ut supra l'annullamento del lodo irrituale emesso da CP_3 in violazione del disposto di cui all'art. 808 ter comma 2 numeri 2, 4 e 5 c.p.c. e, conseguentemente - revocare il decreto ingiuntivo opposto poiché emesso sulla base del suddetto viziato lodo;

- rigettare ogni domanda di controparte e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente all'opposta.

IN VIA SUBORDINATA

- limitarsi l'obbligazione dell'opponente alla minor somma che sarà eventualmente accertata in corso di causa, alla luce di tutte le eccezioni, difese e deduzioni esposte in atti, di cui si fa riserva di maggior deduzione e specificazione e prova nei termini di legge.

IN VIA ISTRUTTORIA

- ordinare ex art. 210 cpc al liquidatore giudiziale della Controparte_1 55 di [...] Controparte_1 di esibire in giudizio copia dei bilanci sociali degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.

Con il favore delle spese e delle competenze di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali, cassa avvocati ed IVA.”

ed in ogni caso condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite di ogni fase e grado del giudizio”.

Per parte appellata:

“Dichiararsi improcedibile, inammissibile e comunque rigettarsi l'appello avversario e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza impugnata.

Con vittoria delle spese e dei compensi di giudizio oltre rimb.forf., I.V.A. e C.P.A.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato *Parte_1* ha proposto opposizione avverso il D.I. n. 444/2022 dell'11/4/2022 con cui le è stato ingiunto di pagare alla società *Controparte_1* la somma di € 240.070,29, oltre ad interessi e spese del monitorio, pari a 4.185,00 per compensi oltre accessori ed € 406,50 per spese di contributo unificato e marca da bollo.

Tale decreto ingiuntivo ha quale titolo a fondamento del credito un lodo irrituale che l'opponente ritiene viziato per violazione delle norme di cui all'art. 808 ter c.p.c. e comunque indebitamente emesso.

Il Tribunale di Biella con la sentenza n. 299/23 pubblicata in data 06.09.23 ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo.

Avverso la suindicata sentenza *Parte_1* ha proposto appello chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, l'annullamento del lodo irrituale emesso da *CP_3* in violazione del disposto di cui all'art. 808 ter comma 2 numeri 2, 4 e 5 c.p.c. e, conseguentemente la revoca del decreto ingiuntivo opposto poiché emesso sulla base del suddetto viziato lodo.

In data 22.23.23 si è costituita in giudizio la società “ *[...]* *Controparte_1*”, contestando il dedotto avversario e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

Verificata la regolare costituzione delle parti, il Consigliere Istruttore ha rinviato la causa per la rimessione in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c.

All'udienza del 02.04.26 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La Corte osserva che il presente atto di appello è infondato per le ragioni che di seguito si

espongono.

In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità/improcedibilità dell'appello formulata da parte appellata per mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata. Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 27536/2013) *“art. 347, secondo comma, cod. proc. civ. prevede che l'appellante debba inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, ma, in caso di omissione, non commina la sanzione dell'improcedibilità come previsto, invece, dall'art. 348 cod. proc. civ. per la mancata costituzione nei termini o per la mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva all'uopo fissata. Ne consegue che la mancanza in atti della sentenza impugnata non preclude al giudice la possibilità di decidere nel merito qualora, sulla base degli atti, egli disponga di elementi sufficienti”*.

Con il **primo motivo di appello**, **Parte_1** lamenta la violazione dell'art. 132 comma 2 n. 4 cpc. a tal fine osserva che il Giudice di primo grado avrebbe omesso di prendere in considerazione l'eccezione sollevata dalla Sig.ra **Pt_1** circa l'intervenuta cessazione del mandato conferito al Dr. **CP_4** per decorrenza del termine di 90 giorni entro cui avrebbe dovuto essere emesso il lodo (previsto sia dalla clausola arbitrale – art. 14 dello Statuto, sia dal verbale del 05.02.2018) con conseguente invalidità della nomina da parte sua del nuovo arbitro **CP_3** che, pertanto, era privo di poteri per emettere il lodo.

Sulla scelta territoriale dell'arbitro, l'appellante osserva che il Giudice non ha considerato quanto indicato nel verbale del 05.02.2018 prodotto in causa il 20.12.2022 con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 cpc, in cui è verbalizzato che la sede dell'arbitrato sarebbe stata in Cameri (Novara), e dunque in luogo ben diverso da quello di Biella.

Il motivo di censura è infondato.

In fatto, giova effettuare una breve premessa. La clausola compromissoria contenuta nell'art. 14 dei patti sociali della **Controparte_5** di cui all'atto pubblico del Notaio **Per_1** del 3/7/2014, stabilisce che *“tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci (...) saranno deferite ad un arbitro unico nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori commercialisti di Novara (...) ad istanza della parte più diligente”*.

Essendo insorta controversia tra il tutore della **Pt_2** **Parte_3**, poi defunta, ed altro socio, ossia **Parte_1** l'istanza di composizione della controversia è stata proposta dal tutore della Sig.ra **Parte_3**, ora defunta e già socia della società in esame, al Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Novara, all'epoca dott. **CP_6**, il quale si è autonominato arbitro del procedimento (per come dedotto dalla stessa appellante), salvo

poi dimettersi su istanza della stessa **Parte_1** ed essere sostituito dal dott. [...]

CP_7

Anche tale nomina in sostituzione, per come meglio si dirà in seguito, è stata contestata da **Parte_1**, poiché la nomina di un soggetto del territorio biellese doveva ritenersi contraria alla volontà dei soci che avrebbero inteso nominare un soggetto estraneo al contesto biellese.

In tesi di parte appellante, la clausola arbitrale della **Controparte_1** di [...] **Controparte_1** prevede che *“l'arbitro giudicherà entro 90 giorni dall'accettazione della nomina”*.

Parte_1 deduce che il primo arbitro, **CP_6** aveva accettato la sua “autonoma” nella seduta del 05.02.2018, e nel verbale di tale riunione aveva dato atto che la decisione arbitrale sarebbe avvenuta entro 90 giorni da tale data, ma ciò non avveniva. Essendo, quindi, decorso il suddetto termine, secondo l'odierno appellante, era venuto meno, per scadenza, il mandato conferito allo stesso dai soci.

Da ciò discenderebbe che la successiva nomina da parte del Dott. **CP_4** del nuovo arbitro, Dott. **CP_3** era priva di efficacia poiché disposta da soggetto privo di poteri.

Parte appellante osserva pertanto che da ciò deriverebbe l'inefficacia del lodo poiché emesso da soggetto privo di poteri, in violazione dell'art. 808 ter comma 2 n. 2.

Il Collegio osserva che il motivo di doglianza è infondato. Infatti, l'art. 14 sopra citato prevede che sia il Presidente dell'Ordine dei Dottori commercialisti di Novara a nominare un arbitro. In questa prospettiva, deve essere inquadrata la nomina di un nuovo arbitro da parte del Dott. **CP_4** che ha proceduto a tale nomina, su istanza della stessa **Pt_1** in quanto Presidente dell'Ordine dei Dottori commercialisti (circostanza quest'ultima dalla stessa appellante riferita). Peraltro, alla asserita scadenza del termine di 90 giorni per la decisione non è correlata alcuna carenza di potere, in capo al Dr. **CP_4**, alla nomina di un nuovo arbitro, trattandosi di un termine previsto ad altro scopo. Ciò ancor più ove si consideri che alla nuova nomina in sostituzione della propria, il Dott. **CP_4** vi ha provveduto su istanza della stessa **Pt_1**.

Per quanto riguarda poi la scelta della sede, giova osservare che l'art. 14 sopra richiamato prevede che la nomina deve avvenire da parte del Presidente dell'Ordine dei Dottori commercialisti di Novara e non che la sede dell'arbitrato debba essere in Novara. La circostanza per cui il primo arbitro, vale a dire il Dott. **CP_4**, abbia fissato, come da verbale del 05.02.2018, in Cameri presso il proprio studio la sede dell'arbitrato non può ritenersi vincolante per le parti, allorché venga nominato un nuovo arbitro come nel caso di specie.

Inoltre, giova evidenziare che dal testo del lodo arbitrale risulta espressamente che *“il nuovo Arbitro, (...) in data 13.6.2018, teneva avanti a sé udienza per: - darsi atto che le parti avevano avuto notizia della sostituzione dell’Arbitro e che le stesse rinunciavano a sollevare obiezioni e/o riserve in ordine alla nomina dello stesso”*. Inoltre, in tale sede veniva prorogato il termine di deposito del lodo, fissato dal precedente Arbitro, *“per l’obiettivo impossibilità di rispettarlo”*. In considerazione di quanto sopra esposto, il suindicato motivo di appello deve essere rigettato. Con il **secondo motivo di appello**, Parte_1 censura la sentenza impugnata per aver rigettato il secondo motivo di opposizione con cui si lamentava la violazione dell’art. 808 ter comma 2 n. 4 per avere l’arbitro violato la clausola compromissoria che stabilisce che: *“L’arbitro giudicherà ex bono et aequo inappellabilmente quale amichevole compositore, con dispensa da ogni formalità ...”*, avendo invece applicato ed invocato, a sostegno delle sue decisioni, specifiche norme di diritto.

L’appellante si duole del fatto che il Giudice di primo grado ha rigettato tale motivo di opposizione avendo qualificato erroneamente l’arbitrato come rituale.

La Corte osserva come tale motivo di censura sia manifestamento infondato, in quanto anche ove si ritenga erronea la qualificazione dell’arbitrato come rituale, dovendo più propriamente qualificarsi lo stesso come arbitrato irrituale, ciò non comporta che la censura di parte appellante, in ordine al fatto che l’arbitro abbia fatto ricorso a norme di diritto ai fini della sua decisione, sia fondata. Infatti, anche nell’ipotesi di arbitrato irrituale, la decisione secondo equità non esclude né preclude l’applicabilità di norme di diritto come parametri del ragionamento logico che conduce alla decisione. La qualificazione dell’arbitrato come irrituale non incide, pertanto, sulla correttezza della motivazione del Tribunale in quanto anche in sede di arbitrato irrituale, l’arbitro può richiamare ed applicare le norme di legge che rappresentano il primo parametro logico e di buon senso per strutturare la decisione.

Anche il **terzo motivo di appello** è infondato.

Con tale motivo di censura, parte appellante contesta che il lodo è stato emesso in violazione dell’art. 808 ter comma 2 n. 5 poiché nel procedimento arbitrale non è stato osservato il principio del contraddittorio, dato che il Dr CP_3 ha accolto integralmente tutte le domande attoree pur in totale assenza di prova, in palese violazione dell’art. 2697 c.c. e, per contro, ha rigettato tutte le istanze istruttorie della convenuta. La Corte osserva come anche tale censura sia infondata, atteso che come risulta dallo stesso lodo arbitrale risulta che il contraddittorio tra le parti anche in ordine alle richieste istruttorie è stato pienamente rispettato e le richieste istruttorie sono state rigettate con separate ordinanze istruttorie. Peraltro, dal verbale del 5.02.2018 risulta che alle

parti venivano espressamente concessi termini per la presentazione di memorie e per repliche e dal verbale di lodo risulta che all'udienza del 21.6.2018 l'Arbitro *“ha motivatamente rigettato le istanze istruttorie avanzate dalla resistente, dichiarando conclusa la fase istruttoria e rinviando per la discussione orale”*.

Peraltro, parte appellante non deduce specificamente le eventuali lesioni del contraddittorio che si sarebbero realizzate ai suoi danni e come ed in che termini abbiano inficiato la volontà contrattuale espressa dall'arbitro, limitandosi a formulare censure di merito in ordine al rigetto da parte dell'arbitro delle richieste istruttorie, senza nemmeno allegare le ragioni e le motivazioni del rigetto adottate dall'arbitro.

Con il **quarto motivo di appello**, parte appellante censura la sentenza impugnata per non aver accolto l'ulteriore eccezione secondo cui il liquidatore della società, che ha richiesto il decreto ingiuntivo in forza del loro irrituale, era ed è carente di legittimazione processuale avendo la società un bilancio in utile, privo di debiti scaduti non pagati nello stesso iscritti ed essendo la sig.ra Pt_1 il suo unico socio a cui, quindi, sarebbero poi da attribuire le somme verso la stessa ingiustamente recuperate.

Il suindicato motivo di censura è manifestamente infondato. Infatti, si tratta di censura, da un lato, formulata genericamente e non chiara nella prospettazione non confrontandosi adeguatamente con le ragioni della decisione e con le specifiche deduzione ed allegazioni svolte sul punto da parte appellata. Specie ove si consideri che è compito del liquidatore provvedere al recupero dei crediti e che l'odierna appellata ha ampiamente spiegato la necessità di munirsi del titolo esecutivo funzionale al mantenimento dell'efficacia dell'intervento dispiegato dalla società nell'esecuzione immobiliare n. 67/2018 R.G.E. (in cui era intervenuta senza titolo), a sua volta finalizzato al recupero del credito portato dal lodo arbitrale.

In tal senso, del tutto correttamente, la sentenza impugnata ha osservato che il ricorso monitorio è stato *“proposto allo scopo di ottenere il titolo esecutivo necessario per poter mantenere l'efficacia dell'intervento effettuato dalla società nell'ambito dell'esecuzione immobiliare n. 67/2018 R.G.E., nella quale essa intende ottenere soddisfazione del credito portato dal lodo arbitrale, e nella quale era infatti intervenuta senza titolo. Si tratta pertanto di un'attività volta alla liquidazione della società, di cui all'art. 2278 c.c., e nella fattispecie nel recupero di crediti sociali, che consiste peraltro in un atto di ordinaria amministrazione”*.

In considerazione di tutto quanto sopra esposto, il presente atto di appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Le spese processuali.

Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza e pertanto, stante l'integrale reiezione dell'impugnazione, devono essere poste a carico dell'odierno appellante.

In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come aggiornati dal DM 147/2022 e ss. mm., tenuto conto delle caratteristiche dell'attività prestata, del valore della controversia, le spese processuali vengono liquidate, in favore di parte appellata (tra minimi e medi) come di seguito:

Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia:	€ 2.000,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo:	€ 1.200,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:	€ 2.163,00
Fase decisionale, valore minimo:	€ 3.500,00
Compenso tabellare (valori minimi)	€ 8.863,00

oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, CPA e IVA nei termini di legge.

Ai sensi del disposto dell'art. 13, c. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione".

Appare opportuno precisare che *“in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunciando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali - della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente,*

dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis” (C. Cass Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 2014; vds. anche Cass. n. 26907/2018 che ha precisato che, esclusa l'attribuzione al giudice civile di un ruolo di natura amministrativa gli si richiede ai sensi dell'art. 13 co.1-quater dpr 116/2002 "l'attestazione di avere adottato una decisione incasellabile o come pronuncia di inammissibilità o di improcedibilità o come di "respingimento integrale". Tale dichiarazione compete al giudice, perché rientra nell'ambito dei poteri inerenti la sua jurisdictio, in quanto, a seconda delle tipologie di impugnazione, il tenore della decisione, sia siccome espresso dalla motivazione, sia siccome espresso dal dispositivo, potrebbe ingenerare dubbi sulla ricorrenza o di una fattispecie di inammissibilità o di improcedibilità o come di respingimento integrale. Ne consegue ulteriormente che, tanto nel caso di esenzione dal contributo, quanto nei casi di prenotazione a debito, il giudice deve comunque attestare se ha adottato una pronuncia di inammissibilità o di improcedibilità o di respingimento integrale, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia il presupposto giurisdizionale dell'esito del processo di impugnazione legittimante in astratto la debenza del doppio contributo, in concreto la doppia contribuzione spetti ". vds. anche S.U. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 secondo cui “La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria” Nello stesso senso, da ultimo, Cass. n. 8982 del 04/04/2024 che ha ribadito che “Nel caso in cui l'appello venga respinto, perché rigettato integralmente, ovvero dichiarato inammissibile o improcedibile, il giudice attesta l'obbligo dell'appellante, ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (cd. TUSG), rilevando a tal fine soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte vanno invece verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, a cura della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo”.

Nel caso di specie, a seguito della pronuncia di rigetto dell'appello, va da atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato a carico di parte appellante. Ciò evidentemente prescinde da eventuali condizioni soggettive di esonero, per limiti reddituali ac similia, della parte soccombente, suscettibili di separata verifica da parte dell'Amministrazione competente.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Torino, Seconda Sezione Civile, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da *Parte_1*

1 Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Biella n. 299/2023 pubblicata in data 06.09.23.

2 Condanna l'appellante *Parte_1* al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di parte appellata *Controparte_1*

[...] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, che liquida in € 8.863,00 oltre al rimborso forfettario del 15 % per spese generali, CPA e IVA se dovute come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente già dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l'appello proposto.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 27.05.26

Il Consigliere est.

Dr. Angela Giunta

Il Presidente

Dr. Marco Rossi